



00281/16

**ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. ESSENTE DIBITTI**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[ ]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8244/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 281

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 28/10/2015
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 8244-2013 proposto da:

[ (omissis) ] C.F. [ (omissis) ],

elettivamente domiciliato in [ (omissis) ],

presso lo studio dell'avvocato [ (omissis) ], che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

2015

4048

[ (omissis) ] S.P.A. [ (omissis) ], in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in [ (omissis) ], presso lo

studio [ (omissis) ],

rappresentata e difesa dall'avvocato [omissis]

[omissis], giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4217/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/09/2012 r.g.n. 2884/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2015 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato [omissis];

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 4217/12, pronunciando sull'impugnazione proposta da [ (omissis) ] nei confronti di [ (omissis) ] spa, avverso la sentenza n. 4124 del 22 novembre 2010, emessa tra le parti dal Tribunale di Benevento, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata.

2. Il [ (omissis) ] aveva adito il Tribunale chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento comminato senza preavviso in data [ (omissis) ] con condanna della datrice di lavoro alla immediata reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, maturate sino alla reintegra, oltre oneri assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla reintegra, nonché risarcimento dei danni.

Il licenziamento era stato preceduto dalla contestazione di addebito in data 21 gennaio 2008 avente ad oggetto: "a seguito di accertamenti effettuati dalla struttura [ (omissis) ] [ (omissis) ] in relazione ad eventi criminosi posti in essere nella filiale di [ (omissis) ] da altro dipendente (sig. [ (omissis) ]), emergevano delle irregolarità. In particolare, il [ (omissis) ], risultava effettuato un prelevamento di euro 2000,00 dal libretto n. [ (omissis) ] (operazione eseguita con la USERID [ (omissis) ], attribuita al ricorrente) e, in data [ (omissis) ] risultava effettuato un altro prelevamento pari ad euro 3000,00 dal libretto n. [ (omissis) ], eseguito con l'utilizzo della USERID [ (omissis) ] (attribuita al dipendente [ (omissis) ], che quel giorno risultava in ferie)". [ (omissis) ] spa, altresì, contestava al ricorrente di aver avuto un comportamento omissivo consistente nella totale mancanza di controllo sulla procedura di conversione dei libretti cartacei nella nuova modalità "on line", sulla regolare costituzione dei dossier nonché sul prescritto invio alla competente Filiale dei titoli convertiti.

3. Il Tribunale rigettava la domanda.

4. la Corte d'Appello nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva infondata la censura di tardività della contestazione.

Se era risultato processualmente accertato che il [ (omissis) ] non si era mai direttamente impossessato di somme, doveva ritenersi che lo stesso avesse, tuttavia, creato le più favorevoli condizioni per gli ulteriori e successivi comportamenti fraudolenti del [ (omissis) ], integrando un comportamento altamente negligente e tanto più grave in rapporto al superiore affidamento riposto nella figura del direttore.

Dunque, vi era stata non complicità penalmente rilevante, bensì connivente tolleranza espressamente punita con l'espulsione dell'art. 56, lettera a), della disciplina pattizia.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il (omissis) prospettando due motivi di ricorso.

6. Resiste (omissis) spa con controricorso.

7. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970 (art. 360, n. 3, cpc). Omessa motivazione sulla dedotta violazione del diritto di difesa in conseguenza della tardività della contestazione: omesso esame di circostanze documentali decisive (art. 360, n. 5, cpc).

La Corte d'Appello non avrebbe argomentato in ordine al perché non sarebbe stato violato il diritto di difesa in ragione della tardività della contestazione, atteso che (omissis) era a conoscenza degli ammanchi, avvenuti nell'anno (omissis), già nel (omissis).

Ed infatti, esso ricorrente si era doluto esclusivamente della violazione del proprio diritto di difesa e dell'ingiustificabile ed ingiustificato ritardo della contestazione, ma non aveva dedotto, a fondamento dell'eccezione, che il lungo tempo tra la scoperta degli addebiti ed il licenziamento fosse incompatibile con la giusta causa di licenziamento, e che la (omissis) avesse "dato ad intendere di voler soprassedere dalla verifica disciplinare", come affermato nella sentenza di appello.

Come si rilevava dalla informativa (omissis), del (omissis), avente ad oggetto "Ufficio postale (omissis), irregolarità emerse a carico del dipendente (omissis) a firma (omissis), di cui il ricorrente riporta alcuni stralci, risultava che (omissis) aveva già accertato l'ascritto addebito consistente nell'aver, per asserito omesso controllo, "contribuito a lasciare 'campo libero' all'illecito operato dal (omissis)". Si trattava del solo addebito che, secondo la Corte d'Appello, sarebbe stato idoneo a giustificare il licenziamento, essendo stato escluso, anche in sede penale, qualsiasi coinvolgimento di esso ricorrente in frodi o comportamenti dolosi. Il contenuto di tale relazione del (omissis) era identico a quello della lettera di contestazione disciplinare del (omissis), che si concludeva affermando che "tale grave comportamento omissivo, secondo le evidenze rilevate dalla

struttura [ (omissis) ] è da considerarsi direttamente collegato alla provocazione dei danni derivanti dall'attività illecita posta in essere da altro dipendente fin dall'anno [ (omissis) ], per il quale sono in corso azioni giudiziarie di carattere penale". Gli addebiti oggetto della lettera di contestazione erano identici, dunque, a quelli della relazione del [ (omissis) ], e ciò poneva in evidenza la tardività della contestazione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa.

1.1. Il motivo non è fondato.

Come affermato con giurisprudenza consolidata da questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l'esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (Cass., n. 2902 del 2015, n.19115 del 2013), nè la pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore impedisce al datore di lavoro la contestazione immediata dell'illecito disciplinare, con eventuale sospensione del relativo procedimento fino all'esito del giudizio penale (Cass., n. 8914 del 2004, n. 15361 del 2004).

Con riguardo a tale ultimo profilo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denuncia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l'autonomia tra i due procedimenti, e la circostanza che l'eventuale accertamento dell'irrelevanza penale del fatto non determina di per sé l'assenza di analogo disvalore in sede disciplinare (Cass., n. 7410 del 2010, n. 4724 del 2014).

Il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in



conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (Cass., n. 13167 del 2009).

Come più volte pure ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte, il criterio dell'immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tener conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l'espletamento delle indagini dirette all'accertamento dei fatti, la complessità dell'organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

Nella specie, la Corte d'Appello, con congrua e corretta motivazione, ha escluso la tardività della contestazione, e quindi, in ragione dei principi sopra richiamati, la lesione del diritto di difesa, a cui, nell'interesse del lavoratore, una tempestiva contestazione è finalizzata. Il Giudice di secondo grado, infatti, dopo avere premesso che la parte datoriale con il suo comportamento non aveva mai dato ad intendere di voler soprassedere dalla verifica disciplinare, ha affermato che la nota di contestazione veniva inviata una volta completata l'indagine ispettiva, e quindi in una concentrazione temporale assolutamente congrua che non aveva intaccato il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cc, e dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 (art. 360, n. 3, cpc); omesso esame di risultanze istruttorie decisive agli effetti del giudizio di proporzionalità del licenziamento (art. 360, n. 5, cpc).

Assume il ricorrente che, come si evinceva dalla lettera di contestazione disciplinare, l'addebito principale consisteva in due specifici prelevamenti indebiti di somme imputati direttamente ad esso ricorrente, stante l'assenza dal servizio del omissis. Veniva poi contestata la mancanza di controllo sulla procedura di conversione dei libretti cartacei nella nuova modalità "on line," che avrebbe agevolato le illecite operazioni del omissis.

Mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistere il primo addebito di natura dolosa, la Corte d'Appello riteneva sussistente e meritevole di licenziamento l'addebito secondario.

Ad avviso del ricorrente tale statuizione conseguiva al preconetto che esso ricorrente fosse stato complice del omissis, senza tener conto di tutte le circostanze di



de  
fatto avrebbero potuto condurre a una valutazione di minore gravità dell'addebito residuo, delineando invece una sorta di responsabilità oggettiva.

La Corte d'Appello non prendeva in esame, quindi, che: il (omissis) non era stato l'unico direttore della filiale di (omissis) sotto la cui gestione il (omissis) aveva commesso operazioni penalmente illecite; moltissime operazioni illecite erano state poste in essere sotto la direzione del nuovo direttore; durante la direzione del (omissis) (omissis) non erano intervenuti reclami o segnalazioni da parte dei clienti, come capitato successivamente, venendo così in rilievo la frode; il (omissis) effettuava la conversione dei libretti da cartaceo ad "on line" presso il proprio domicilio proprio per sfuggire ai controlli; il (omissis), trasferito dalla filiale di (omissis), aveva avuto delle sanzioni disciplinari di cui esso ricorrente non era stato avvisato, né la datrice di lavoro aveva posto in essere provvedimenti di contenimento della tendenza a frodare del (omissis)

#### 2.1. Il motivo non è fondato.

Occorre premettere che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la  
contenza impugnata viene contestata non risulta dalle motivazioni.

Pertanto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., sentenza n. 11511 del 2014).

Occorre, altresì, precisare, che la Corte d'Appello, nel ritenere legittimo il licenziamento, con congrua motivazione, ha considerato il ruolo apicale di direttore



Il giudice di secondo grado, quindi, con congrua motivazione che tiene conto complessivamente delle circostanze della vicenda, ha valutato la condotta in sé del [omissis] [omissis] in relazione alle funzioni di direttore dell'Ufficio, ritenendo che la stessa, in quanto aveva creato le condizioni favorevoli per i comportamenti fraudolenti del [omissis], era idonea a pregiudicare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro a prescindere dal dolo.

Né possono assumere rilievo, a giustificazione del [omissis], le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso, sopra in sintesi riportate, atteso che le stesse non escludono la condotta disciplinarmente rilevante.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2015.

Il Presidente  
Pietro Venuti



Il Consigliere estensore  
Irene Tricomi



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 12 GEN. 2016.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

